


Statuto Sociale

ITAS Mutua



Indice

Articolo 1	Costituzione e sede	4
Articolo 2	Principi ispiratori dell'attività	4
Articolo 3	Scopo	4
Articolo 4	Soci	5
Articolo 5	Contribuzioni	5
Articolo 6	Patrimonio	6
Articolo 7	Remunerazione dei soci sovventori	7
Articolo 8	Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	8
Articolo 9	Contributi-colletta	8
Articolo 10	Ammissioni alla Società	9
Articolo 11	Vincolo sociale del Socio-Assicurato	10
Articolo 12	Assemblee Parziali	10
Articolo 13	Nomina dei Delegati dei Soci assicurati	12
Articolo 13bis	Nomina dei delegati dei Soci assicurati - Premialità storica	13
Articolo 14	Organi dell'ITAS	13
Articolo 15	Assemblea generale ordinaria e straordinaria	13
Articolo 16	Convocazione dell'Assemblea generale	14
Articolo 17	Costituzione dell'Assemblea generale e validità delle sue deliberazioni	15
Articolo 18	Assemblee separate	15
Articolo 19	Assemblee separate dei Soci sovventori partner	17
Articolo 20	Consiglio di amministrazione	17
Articolo 21	Convocazione del Consiglio di amministrazione	19
Articolo 22	Validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione	20
Articolo 23	Deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione	20
Articolo 24	Comitati endoconsiliari	21
Articolo 25	Collegio sindacale	22
Articolo 26	Bilancio	23
Articolo 27	Rappresentanza legale	24
Articolo 28	Durata della società	24
Articolo 29	Termine della Società	25
Articolo 30	Disposizione generale	25

> Articolo 1

Costituzione e sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.". L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

> Articolo 2

Principi ispiratori dell'attività

Nell'esercizio della sua attività ITAS Mutua si ispira e fa riferimento ai principi solidaristici della mutualità ed agisce in coerenza agli stessi. La Mutualità è valore e oggetto costituente la natura stessa di ITAS che si esprime perseguendo ed attualizzando le ragioni ed i riferimenti che hanno originato la sua nascita e costituzione.

La Mutua ha lo scopo di favorire i propri Soci nelle loro esigenze ed operazioni di carattere assicurativo, perseguendo nel contempo il miglioramento delle condizioni culturali, sociali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della mutualità. ITAS si conferma come "Comunità di soci assicurati", basata sul principio della reciprocità e mutualità, assumendo come valore la sua storia, la sua funzione sociale, nella accezione più ampia di istituzione di interesse generale, quale è andata affermandosi nella sua presenza ed evoluzione culturale, organizzativa ed operativa.

> Articolo 3

Scopo

L'ITAS Mutua ha i seguenti scopi:

- a)** la vicendevole assicurazione fra i Soci in tutti i rami assicurativi danni realizzando in tal modo il beneficio della mutualità;
- b)** la stipulazione di contratti a premio fisso con i quali l'assicurato acquista la qualità di Socio se l'assicurazione è stipulata unicamente con l'ITAS Mutua ovvero in coassicurazione soltanto con società da questa controllate;
- c)** in via non prevalente, l'assicurazione in tutti i rami assicurativi danni nei confronti di non Soci appartenenti a categorie definite dal Consiglio di amministrazione;
- d)** l'esercizio della riassicurazione in tutti i rami danni;

- e) le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopra indicate;
- f) l'assunzione direttamente o indirettamente e la cessione di partecipazioni anche di controllo in imprese e società che svolgano ogni tipo di attività assicurativa o attività connesse o strumentali alle attività rientranti nel proprio oggetto sociale; l'assunzione e la cessione di partecipazioni in società ed enti costituite o costituende, l'acquisto e l'alienazione di valori e di beni immobili e mobili ed ogni operazione finanziaria ritenuta utile per il conseguimento degli scopi sociali.

La società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo denominato Gruppo ITAS Assicurazioni, adotta nei confronti delle imprese controllate di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali controllate, nonché delle società controllate di partecipazione assicurativa e finanziaria mista intermedie, i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza delle Assicurazioni nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.

> **Articolo 4** **Soci**

I soci si distinguono in:

- Soci Assicurati
- Soci Sovventori
- Soci Sovventori Partner.

Per Soci Assicurati si intendono coloro che avendo un interesse all'assicurazione, anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta, o a mezzo di rappresentante, sottoscrivono una polizza di assicurazione con l'ITAS Mutua.

Per Soci Sovventori si intendono coloro che contribuiscono al fondo di garanzia e al fondo quote sociali con un minimo di 10 a un massimo di 39 quote di Euro 250.000 a norma dell'art. 2548 del codice civile.

Per Soci Sovventori Partner si intendono coloro che contribuiscono al fondo di garanzia e al fondo quote sociali con oltre 39 quote di Euro 250.000 a norma dell'art. 2548 del codice civile.

> **Articolo 5** **Contribuzioni**

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione.

La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.

> Articolo 6 Patrimonio

Il patrimonio di ITAS Mutua è costituito:

A. dal Fondo di garanzia e dal fondo quote sociali alimentati da:

1. contributi dei Soci assicurati pagati in relazione ai premi versati, nelle misure che saranno annualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione;
2. speciali conferimenti rappresentati da un minimo di 10 a un massimo di 39 quote di Euro 250.000 ciascuna (il cui numero è poi liberamente incrementabile su richiesta dell'interessato, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione) da parte di Soci assicurati e di terzi ai quali viene attribuita la qualifica di Socio sovventore a norma dell'art. 2548 del codice civile; sono comunque salvi i conferimenti effettuati entro la data del 28 aprile 2015 e rappresentati da quote di Euro 258.228,45 ciascuna;
3. ulteriori speciali conferimenti rappresentati da minimo 40 quote di Euro 250.000 ciascuna (il cui numero è poi liberamente incrementabile su richiesta dell'interessato, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione) da parte di Soci assicurati e di terzi ai quali viene attribuita la qualifica di Socio sovventore partner.

B. dalle riserve di utili e altre riserve patrimoniali;

C. dagli utili (perdite) del periodo.

Il patrimonio sociale è inalienabile e indivisibile fra i Soci e, conseguentemente, è vietata qualsiasi distribuzione degli utili d'esercizio e delle riserve fra gli stessi.

Le quote di cui alla lettera A punto 2 e A punto 3 possono essere trasferite esclusivamente a favore di soggetti che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di conflitto di interessi con la Società e che abbiano caratteristiche di comprovata solidità patrimoniale riconosciute dal Consiglio di amministrazione, alle condizioni e con le modalità di cui in seguito.

Al fine di accertare le condizioni e i requisiti sopra richiesti, il Socio Sovventore o Sovventore partner che intenda trasferire dette quote dovrà darne comunicazione al Consiglio di amministrazione (con indicazione del nominativo del potenziale acquirente e delle altre informazioni necessarie per esprimere il gradimento), affinché questi esprima il proprio gradimento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

Qualora non sussistano le condizioni richieste per il perfezionamento del trasferimento in oggetto, il gradimento sarà negato e il trasferimento non potrà avvenire e quello eventualmente perfezionato non avrà efficacia, il potenziale acquirente non potrà assumere la qualifica di Socio Sovventore né legittimarsi nei confronti della Società all'esercizio dei diritti sociali.

Quanto ai conferimenti successivi alla data della modifica statutaria approvata dall'Assemblea del 28 aprile 2015, gli stessi avranno un godimento pro rata e il diritto alla remunerazione ai sensi del successivo articolo sarà commisurato al periodo che inizia dalla data di sottoscrizione dei nuovi conferimenti.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad acquistare le quote di Soci sovventori partner, nel rispetto delle condizioni previste nell'art. 2529 del codice civile, secondo criteri di ragionevolezza dell'operazione con particolare riguardo alla sua coerenza rispetto all'interesse sociale o nel caso in cui si renda necessaria la loro riallocazione ad altro futuro Socio sovventore partner.

Nel periodo intercorrente tra l'acquisto e la rivendita di tali quote sono sospesi tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi connessi alle quote medesime.

> Articolo 7

Remunerazione dei soci sovventori

E' facoltà di ITAS Mutua riconoscere ai Soci Sovventori e ai Soci Sovventori Partner una remunerazione annuale pari al tasso Euribor a 12 mesi, identificato nel valore di chiusura di ciascun esercizio - ovvero, se festivo, all'ultimo giorno lavorativo che precede - dell'indice di riferimento aumentato di tre punti.

Il tasso di interesse come sopra indicato non potrà comunque essere superiore:

- quanto ai conferimenti dei Soci sovventori, all'80% (ottanta per cento) del tasso medio di rendimento netto realizzato su tutti gli investimenti detenuti da ITAS Mutua;
- quanto ai conferimenti dei Soci sovventori partner, al 90% (novanta per cento) del tasso medio di rendimento netto realizzato su tutti gli investimenti detenuti da ITAS Mutua.

Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione delle disposizioni di vigilanza, può limitare o differire la remunerazione del conferimento dei soci sovventori in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità.

In caso di perdita di esercizio, la stessa verrà imputata proporzionalmente alle varie categorie che compongono il patrimonio.

La corresponsione dell'interesse annuale verrà comunque meno - e non si provvederà pertanto alla relativa corresponsione - nei casi di:

- perdita di esercizio del bilancio individuale di ITAS Mutua;
- perdita di esercizio del bilancio consolidato del Gruppo ITAS;
- impossibilità di ITAS Mutua ad adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti di creditori terzi;

- inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di ITAS Mutua, o del Gruppo ITAS a livello consolidato, o se la corresponsione comportasse detta inosservanza. Tale condizione di inosservanza si verifica quando i fondi propri non sono sufficienti a coprire il requisito di capitale di solvibilità, così come definito dalla Direttiva Solvency II e/o da future regolamentazioni. L'osservanza del requisito patrimoniale di Solvibilità è verificata all'ultima chiusura di bilancio approvata e ad ogni successiva valutazione effettuata infrannualmente fino alla data di pagamento dell'interesse annuale.

La Società potrà procedere alla corresponsione dell'interesse annuale, in ogni caso, in misura non superiore a quella massima prevista dalle disposizioni normative e regolamentari inderogabili tempo per tempo vigenti.

> **Articolo 8** **Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio dell'esercizio.

> **Articolo 9** **Contributi-colletta**

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo.

A tal fine il Consiglio di amministrazione esaminerà i risultati della media delle spese per l'esercizio dell'assicurazione e degli indennizzi contabilizzati negli ultimi dieci bilanci sociali approvati, confrontati con la media dei valori di classe dello stesso periodo. I premi e le addizionali di polizza a premio fisso vanno conteggiati in detrazione delle spese. Il rapporto risultante rappresenta il tasso di contributo-colletta teorico in base al quale, tenuto conto dell'opportunità di evitare rilevanti oscillazioni delle situazioni di mercato, dell'opportunità di assicurare le maggiori garanzie di solvibilità e la migliore qualità del servizio assicurativo nei confronti dei Soci-assicurati, il Consiglio di amministrazione fisserà i tassi di contributo-colletta che ogni Socio dovrà pagare per ogni Euro di valore di classe riferito alla polizza.

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

> Articolo 10 **Ammissioni alla Società**

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante. La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua.

Fatti salvi i Soci sovventori che hanno sottoscritto le quote di Euro 258.228,45 ciascuna entro la data del 28 aprile 2015, possono inoltre partecipare alla Società come Soci Sovventori coloro che hanno sottoscritto, versandone il relativo importo:

- le quote (minimo 10 e massimo 39) di Euro 250.000 ciascuna di cui al precedente art. 6 lettera A punto 2;
- le quote (minimo 40) di Euro 250.000 ciascuna di cui al precedente art. 6 lettera A punto 3.

La qualifica di Socio sovventore e Socio sovventore partner può cumularsi a tutti gli effetti con quella di Socio-Assicurato.

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo mentre per il Socio sovventore e per il Socio sovventore partner con la cessione della titolarità delle quote del fondo di garanzia. In caso di morte di un Socio sovventore e/o di un Socio sovventore partner ed ove gli eredi mantengano indivise le quote, gli eredi stessi sono tenuti nei confronti della Società a designare una sola persona quale loro rappresentante comune. Nell'ipotesi diversa i diritti del Socio sovventore rimangono sospesi finché non verrà regolarizzata la posizione o con il trasferimento ad una unica persona della titolarità delle quote quale successione a norma di legge o con la designazione del rappresentante unico degli eredi.

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

Avuto specifico riguardo ai Soci sovventori di cui all'art. 6 lettera A punti 2 e 3, le quote di Euro 250.000 potranno essere incrementate di ulteriori 10 quote e suoi multipli, su richiesta, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione.

> Articolo 11

Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

> Articolo 12

Assemblee parziali

Le Assemblee parziali hanno il compito di eleggere i delegati dei Soci assicurati che costituiscono l'Assemblea generale prevista dall'articolo 15.

Le Assemblee parziali sono organizzate in 5 Gruppi.

Ogni anno il Consiglio di amministrazione della società convoca le Assemblee parziali appartenenti al gruppo dei delegati in scadenza.

Le Assemblee parziali sono costituite da tutti i Soci:

- in regola con le obbligazioni sociali;
- che abbiano effettuato almeno il versamento del primo premio assicurativo annuale successivo alla stipulazione del contratto di assicurazione, eventualmente anche in sede di rinnovo di contratto di durata annuale;
- assicurati in un determinato Distretto elettorale.

I suddetti Soci hanno il compito di eleggere i delegati espressione di uno specifico Territorio elettorale.

Si considera Distretto elettorale un Territorio elettorale o l'eventuale aggregazione di un Territorio elettorale con l'ulteriore area o aree geografiche che non soddisfano il requisito minimo di contribuzione al Fondo di garanzia e che quindi non esprimono alcun delegato.

Si considera Territorio elettorale quell'area geografica individuata dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri oggettivi, con l'obiettivo di salvaguardare la rappresentatività territoriale, in cui l'apporto al Fondo di garanzia dei Soci assicurati soddisfa il requisito minimo di contribuzione e consente quindi a tale area di esprimere almeno un delegato.

Al fine di individuare i Territori elettorali, il Consiglio di amministrazione procede secondo i seguenti criteri:

- A.** Individuazione dei Soci assicurati così come definiti dal comma 4 del presente articolo;
- B.** Calcolo dell'apporto dei medesimi al Fondo di garanzia nell'esercizio sociale precedente la data di convocazione dell'Assemblea;
- C.** Ripartizione di tale apporto sulla base dell'area territoriale identificata nell'accordo di collaborazione con i singoli intermediari;
- D.** Determinazione del requisito minimo di contribuzione - unità di misura del Fondo - quale rapporto tra il Fondo di garanzia versato nell'esercizio sociale di cui alla lettera B) dai Soci di cui al punto A) e il numero 190, individuato quale valore teorico di riferimento di delegati dei Soci assicurati; il risultato del rapporto così ottenuto sarà arrotondato con il metodo del troncamento in modo tale da ottenere l'unità di misura del Fondo che consenta di assegnare, a ciascuna articolazione geografica, un numero di delegati tale che la somma degli stessi sia 190.

In caso di trasferimenti di portafoglio che portino in capo ad un unico intermediario Soci assicurati ricadenti in Territori elettorali o Distretti elettorali diversi e non contigui, il Consiglio di amministrazione, con la finalità di salvaguardare la rappresentatività territoriale, potrà stabilire che non vi sia unificazione dei Territori o Distretti elettorali.

Ai fini della convocazione delle Assemblee parziali, ogni anno, una volta determinato il risultato complessivo che stabilisce il numero di delegati assegnati a ciascun Territorio elettorale, vengono presi in considerazione solo i Territori elettorali i cui delegati sono in scadenza, e i nuovi Territori elettorali che, per la prima volta, hanno diritto ad esprimere almeno un delegato.

Nella determinazione dei Distretti elettorali il Consiglio di amministrazione procede all'aggregazione al Territorio elettorale dell'ulteriore area o aree geografiche che non soddisfano il requisito minimo di contribuzione al Fondo di garanzia annualmente definito e che quindi non hanno diritto di esprimere alcun delegato, sulla base di criteri di ragionevolezza e vicinanza a ciascun Territorio elettorale al fine di garantire la più ampia partecipazione di tutti i Soci assicurati alle Assemblee parziali.

Le modalità di costituzione, convocazione e funzionamento delle Assemblee parziali, che potranno tenersi anche in forma telematica o con modalità di collegamento a distanza, sono definite nel Regolamento assembleare ed elettorale delle Assemblee parziali di cui all'articolo 15 lettera g).

In particolare, e salvo quanto meglio dettagliato nel citato regolamento, l'Assemblea parziale è convocata mediante avviso pubblicato almeno trenta giorni prima dell'adunanza sul sito internet della società ed affisso, per lo stesso periodo, alla sede sociale, nonché messo a disposizione dei Soci assicurati con le altre modalità eventualmente previste dal Consiglio di amministrazione. L'Assemblea parziale è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci assicurati intervenuti e rappresentati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

> Articolo 13

Nomina dei delegati dei Soci assicurati

I delegati vengono nominati dalle Assemblee parziali tra i Soci assicurati persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a.** la qualifica di Socio assicurato in via continuativa da almeno 3 anni, con esclusione dei Soci sovventori e Soci sovventori partner, così come specificato nel Regolamento assembleare ed elettorale delle Assemblee parziali di cui all'articolo 15 lettera g);
- b.** la residenza nei Comuni riconducibili al Territorio elettorale;
- c.** i requisiti reputazionali e i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, nonché gli elementi minimi di competenza previsti dal Regolamento assembleare ed elettorale delle Assemblee parziali di cui all'articolo 15 lettera g).

La verifica del possesso dei requisiti è oggetto di valutazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Il delegato che perde la qualifica di Socio assicurato decade automaticamente dalla carica. Il delegato che per qualsiasi motivo cessasse dalla carica sarà sostituito con il primo dei delegati non eletti dall'Assemblea parziale che aveva nominato il delegato decaduto o, in assenza, nominato dalla prima Assemblea generale utile.

Il nuovo delegato deve essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. I delegati così nominati resteranno in carica per il periodo residuo.

I delegati durano in carica cinque anni e sono eleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi, con la precisazione che, ai fini del computo dei mandati, non sono conteggiati mandati di durata inferiore a 30 mesi, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. La consecutività dei mandati non si considera interrotta prima che siano decorsi tre esercizi dalla cessazione dell'ultimo mandato, per qualunque causa avvenuta.

I delegati già in carica alla data del 1° gennaio 2014 e con mandato continuativo in corso alla data del 29 novembre 2018 saranno ricandidabili per un solo ulteriore mandato.

Non possono essere nominati delegati e qualora nominati decadono, i dipendenti e gli intermediari del Gruppo ITAS, nonché i loro collaboratori, né persone che abbiano funzioni in società assicuratrici concorrenti.

Ad ogni Socio assicurato compete un voto, anche se lo stesso risulta contraente di più polizze, fermo quanto previsto di seguito.

Salvo il caso in cui si proceda con votazione in forma telematica, il Socio assicurato può farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica, che non sia amministratore o sindaco della società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante. Ciascun Socio assicurato non può rappresentare più di due altri Soci.

Nel caso in cui un Socio assicurato sia contraente di più polizze riconducibili a Territori elettorali diversi, egli potrà votare solo presso il Territorio elettorale nel quale ha conferito il maggior importo al Fondo di garanzia e comunque nel limite di una sola volta nel quinquennio. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

> Articolo 13 bis

Nomina dei delegati dei Soci assicurati - Premialità storica

In ragione dell'apporto storico al Fondo di Garanzia da parte dei Soci Assicurati della Regione Trentino - Alto Adige, alla Regione medesima sono assegnati ulteriori 10 delegati. I 10 delegati sono assegnati ai primi 10 Territori Elettorali della Regione Trentino - Alto Adige individuati sulla base del maggiore apporto al Fondo di garanzia da questi fornito ed eletti nelle Assemblee parziali dei Territori Elettorali che risulteranno assegnatari del nuovo delegato.

> Articolo 14

Organi dell'ITAS

Sono Organi di ITAS Mutua l'Assemblea generale e il Consiglio di amministrazione, le cui deliberazioni sono obbligatorie per i Soci.

Il Collegio sindacale è Organo di controllo.

> Articolo 15

Assemblea generale ordinaria e straordinaria

L'Assemblea generale è costituita dai delegati dei Soci assicurati determinati secondo i criteri di cui agli articoli 12 e 13 bis, dai Soci sovventori, dai Soci sovventori partner.

L'Assemblea generale è ordinaria e straordinaria.

È di competenza dell'Assemblea generale ordinaria:

- a)** eleggere gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, e fissarne gli emolumenti, come pure le diarie per i delegati;
- b)** approvare le politiche di remunerazione da applicarsi agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti, agli intermediari ed ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- c)** eleggere i delegati mancanti, secondo le norme dell'art. 13;
- d)** approvare il Bilancio annuale;
- e)** conferire, in base alle norme di legge, l'incarico per il controllo contabile ad una società specializzata iscritta nell'albo speciale delle società di revisione;
- f)** ogni altro compito attribuitole dalla legge;
- g)** approvare il Regolamento assembleare ed elettorale delle Assemblee parziali e dell'Assemblea generale;
- h)** approvare i benefici di mutualità.

L'Assemblea straordinaria è competente per le materie riservatele dalla legge, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto al successivo art. 18.

> Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige ed in luoghi facilmente accessibili con mezzi meccanici almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria saranno inoltre convocate ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci ai sensi dell'art. 25, penultimo comma.

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno da comunicare ai Delegati, ai Soci Sovventori e ai Soci Sovventori Partner almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a mezzo posta elettronica o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'avviso di convocazione è inoltre pubblicato sul sito internet della Società e/o con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

> Articolo 17

Costituzione dell'Assemblea generale e validità delle sue deliberazioni

L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati e dei Soci sovventori e Soci sovventori partner intervenuti. Non sono ammesse deleghe da parte dei Delegati dei Soci-Assicurati.

L'Assemblea generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati in carica e di almeno due dei Soci Sovventori (per tali intendendosi sia i Sovventori che i Sovventori Partner); in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Delegati in carica e qualunque sia il numero di Soci Sovventori. Solo ed esclusivamente nel caso in cui un Delegato dei Soci sia contemporaneamente Socio sovventore, lo stesso può farsi rappresentare in Assemblea, per i voti che gli competono quale Socio sovventore, da altro Socio sovventore.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente del Consiglio di amministrazione; in loro assenza da un Delegato nominato dall'Assemblea stessa.

Ad ogni Delegato compete un voto.

Ad ogni Socio sovventore di cui all'art. 6, lett. A punto 2 compete un voto, a prescindere dal numero delle quote sottoscritte.

Ad ogni Socio sovventore partner di cui all'art. 6, lett. A punto 3 competono cinque voti.

I voti spettanti ai Soci sovventori e ai Soci sovventori partner, come tali, devono in ogni caso essere complessivamente inferiori al 50% del numero dei voti spettanti ai Delegati dei Soci-Assicurati. Nel caso in cui trovi applicazione detto limite, il numero dei voti dei Soci sovventori sarà ridotto a cura del Presidente dell'Assemblea, assistito dagli scrutatori, in misura proporzionale al numero delle rispettive quote; per le eventuali frazioni che si venissero a determinare a seguito di tale operazione, si procederà ad un raggruppamento a cura degli interessati, che delegheranno il corrispondente voto ad uno fra di essi.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il verbale dell'Assemblea generale è reso autentico con la firma del Presidente e del Segretario nominato fra i Delegati, o da un Notaio per i casi previsti dalla legge.

> Articolo 18

Assemblee separate

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la riduzione della durata dell'Istituto, nonché il trasferimento della sede sociale all'estero vengono deliberate da un'Assemblea generale, successiva alle Assemblee separate, in deroga a quanto stabilito dagli articoli precedenti.

Il Presidente, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da un decimo dei Soci, deve convocare tutti i Soci assicurati in regola con le obbligazioni sociali in Assemblee separate, nonché tutti i Soci sovventori in un'unica Assemblea separata. Per la convocazione delle Assemblee separate, oltre alla pubblicità di legge, è richiesta l'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale e presso le sedi di ciascun intermediario, almeno un mese prima della data fissata per le riunioni.

Gli avvisi di convocazione devono contenere le indicazioni relative al giorno, all'ora, al luogo e all'ordine del giorno dell'Assemblea separata. Inoltre devono altresì indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'Assemblea generale successiva a quelle separate, la quale avrà necessariamente il medesimo ordine del giorno. Tale Assemblea generale si tiene nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, in luogo facilmente accessibile e deve essere convocata da 15 a 30 giorni dopo la data prevista per le Assemblee separate.

Le Assemblee separate dei Soci assicurati si tengono in uno dei Comuni per ciascuno dei territori così come individuati nel Regolamento ai fini delle Assemblee parziali, mentre l'Assemblea separata dei Soci sovventori si tiene nella città di Trento. Esse dovranno svolgersi contemporaneamente o, comunque, nell'arco della stessa giornata. Nelle Assemblee separate ciascun Socio Assicurato può rappresentare altri Soci assicurati fino ad un massimo di cinque; i Soci sovventori possono liberamente rappresentarne altri in forza di semplice procura scritta.

Il Presidente di ciascuna Assemblea separata è nominato a maggioranza dei Soci presenti e rappresentati; i compiti di segreteria sono svolti da un Notaio, il cui verbale deve indicare il numero dei voti favorevoli e quello dei voti contrari alla proposta di delibera.

I Soci provvedono a nominare un rappresentante per ciascuna espressione di volontà emersa e votata in Assemblea, scelto tra i Soci presenti, il quale deve dichiarare in seduta di accettare l'incarico, altrimenti si procede a nuova nomina.

Nell'Assemblea generale successiva, i predetti rappresentanti dispongono del numero dei voti rispettivamente espressi e loro conferiti dalle Assemblee separate, così come risultanti dai relativi verbali notarili; ciascun rappresentante dei Soci sovventori dispone del numero di voti corrispondenti al numero di quote (di euro 258.228,45) sottoscritte dai sovventori che l'hanno nominato, con il limite massimo di 5 voti per Socio rappresentato. In ogni caso il numero dei voti espressi dai rappresentanti dei Soci sovventori deve essere inferiore a quelli espressi dai rappresentanti dei Soci assicurati.

I rappresentanti non possono delegare altri a votare in Assemblea, salvi impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

All'Assemblea possono assistere anche i Soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate. L'Assemblea generale delibera con il voto favorevole di tanti rappresentanti che esprimano almeno i voti dei due terzi dei Soci aventi diritto a partecipare alle Assemblee separate, in prima convocazione, e della metà più uno in seconda.

Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate o abrogate soltanto secondo le modalità, i meccanismi e le maggioranze prescritte dall'articolo stesso.

> Articolo 19

Assemblee separate dei Soci sovventori partner

Le assemblee separate, richieste per la trasformazione, la fusione, la scissione, la riduzione della durata dell'Istituto, nonché il trasferimento della sede sociale all'estero, dovranno tenersi, con le medesime modalità previste per i Soci sovventori dall'art. 18, anche per i Soci sovventori partner di cui all'art. 6, lett. A punto 3.

A tal fine, nell'assemblea generale successiva alle assemblee separate, ciascun rappresentante dei Soci sovventori partner dispone del numero di voti corrispondenti al numero di quote sottoscritte dai sovventori partner che l'hanno nominato, con il limite massimo di 5 voti per Socio sovventore partner rappresentato. In ogni caso, il numero dei voti espressi dai rappresentanti dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner deve essere inferiore a quelli espressi dai rappresentanti dei Soci-Assicurati.

> Articolo 20

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, i cui membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile, devono possedere, a pena di ineleggibilità e decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza di giudizio e soddisfare i criteri prescritti dalla legge e dalla normativa di Vigilanza, ivi compreso quanto stabilito in materia di conflitto di interessi, oggetto di Regolamento di cui all'art. 23, è composto da:

- A.** non meno di 9 e non più di 11 Consiglieri, di cui un numero adeguato – comunque non inferiore a tre – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dalla normativa di Vigilanza tempo per tempo vigente, eletti dai delegati fra i Soci assicurati non sovventori in regola con le obbligazioni sociali; prima di procedere alla nomina dei Consiglieri, l'Assemblea ne determina il numero nei limiti anzidetti;
- B.** 1 ulteriore Consigliere nominato dai Soci sovventori di cui all'art. 6, lettera A punto 2;
- C.** 1 Consigliere nominato per ogni Socio sovventore partner di cui all'art. 6, lettera A punto 3 con il massimo di due complessivi.

Ai fini della nomina dei Consiglieri di amministrazione di rispettiva spettanza ai sensi del primo comma, i delegati, i Soci sovventori di cui all'art. 6, lett. A punto 2 e i Soci sovventori partner di cui all'art. 6, lett. A punto 3 procederanno nell'ambito della medesima assemblea generale con votazioni separate.

I delegati eleggeranno i componenti del Consiglio di amministrazione di propria spettanza sulla base di liste secondo le seguenti modalità.

Un numero non inferiore al 25% dei delegati può presentare liste di candidati alla carica di Consigliere di amministrazione.

La lista deve contenere un numero di candidati non inferiore a undici, elencati con numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere un numero adeguato di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dalla normativa di Vigilanza tempo per tempo vigente. Ogni delegato può presentare e votare una sola lista.

Le liste devono essere presentate entro il decimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea e devono essere corredate da un breve curriculum vitae dei candidati nonché da un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna - ove nominato - ad accettare la carica ed attesta l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche.

Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine di elencazione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di spettanza dei delegati meno 2 che saranno tratti, sempre nell'ordine di elencazione, dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, purché tale lista abbia riportato almeno il 30% dei voti espressi dai delegati. In caso di presentazione di una sola lista tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di spettanza dei delegati sono tratti dall'unica lista votata. Ove non siano presenti liste così come nel caso che con il voto di lista non sia possibile nominare tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di spettanza dei delegati provvede l'assemblea a maggioranza relativa.

I Soci sovventori di cui all'art. 6, lettera A punto 2 eleggeranno il componente del Consiglio di amministrazione di propria spettanza a maggioranza relativa di voti. Nel caso in cui vi sia una parità di voti si che, per l'effetto, non sia possibile individuare il candidato da eleggere, verrà data preferenza al candidato espresso dal Socio sovventore che disponga del maggior numero di quote e - a parità di quote - che da più tempo abbia assunto in ITAS Mutua tale qualifica.

Quanto ai Soci sovventori partner di cui all'art. 6, lettera A punto 3 nel caso in cui vi sia un solo Socio sovventore partner, questi designerà un unico Consigliere, che decadrà nel caso di riacquisto delle quote da parte della società così come previsto all'articolo 6 e dall'articolo 23 lettera c); nel caso in cui vi siano due Soci sovventori partner, ciascuno designerà un Consigliere; i Consiglieri designati decadranno nel caso di riacquisto delle quote da parte della società così come previsto all'articolo 6 e dall'articolo 23 lettera c); se, infine, siano più di due, tali Soci eleggeranno i componenti del Consiglio di amministrazione di propria spettanza a maggioranza relativa di voti. Nel caso in cui vi sia una parità di voti si che, per l'effetto, non sia possibile individuare il candidato da eleggere, verrà data preferenza al candidato espresso dal Socio sovventore partner che disponga del maggior numero di quote e - a parità di quote - che da più tempo abbia assunto in ITAS Mutua tale qualifica.

In ogni caso, il diritto di nominare o di concorrere alla nomina di un Amministratore ai sensi delle lettere B) e C) del primo comma del presente articolo verrà riconosciuto ai nuovi Soci sovventori o Soci sovventori partner solo a decorrere dal mandato successivo a quello in cui i medesimi abbiano assunto detta qualifica.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono immediatamente eleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi, con la precisazione che, ai fini del computo dei mandati, non sono conteggiati mandati di durata inferiore a diciotto mesi, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. La consecutività dei mandati non si considera interrotta prima che siano decorsi tre esercizi dalla cessazione dell'ultimo mandato, per qualunque causa avvenuta. In caso di cessazione di un Amministratore in corso di mandato si provvede alla sostituzione secondo la disciplina prevista in materia per le società per azioni.

I Consiglieri non potranno assumere un numero complessivo di incarichi in altre Società superiore a quello previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, fatte salve in ogni caso le eventuali esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi previste dalla normativa stessa. Il Consiglio di amministrazione, nella seduta successiva all'Assemblea generale che lo ha nominato, elegge a maggioranza relativa di voti, fra i propri membri, il Presidente, uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente, e nomina, attribuendogli le deleghe, l'Amministratore delegato.

La prima adunanza viene presieduta dal componente più anziano di età.

> Articolo 21

Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne sia ravvisata la necessità oppure ne sia fatta domanda da almeno cinque Consiglieri.

Il Consiglio inoltre può essere convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci ai sensi dell'art. 25.

La convocazione del Consiglio si effettua mediante avviso di convocazione (che può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico), che deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi fax o e-mail - spediti all'indirizzo o al numero di fax o all'indirizzo e-mail precedentemente comunicati dai componenti del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione deve riportare l'indicazione di giorno, ora, luogo della riunione, ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione del Consiglio può avvenire mediante avviso di convocazione (che può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico), che deve essere inviato almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

> Articolo 22

Validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte nel Libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazioni, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

> Articolo 23

Deliberazioni spettanti al Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

- a)** determina i poteri e le facoltà del Presidente del Consiglio di amministrazione, che non potrà in ogni caso avere ruoli esecutivi;
- b)** nomina un Amministratore delegato, che può coincidere con la figura del Direttore generale, stabilendone le attribuzioni;
- c)** può nominare un Direttore generale, uno o più Vicedirettori generali, altri dirigenti per i vari servizi, determinandone i poteri.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- a)** proporre all'Assemblea generale i benefici di mutualità di cui alla lettera h) del terzo comma dell'art. 15 che precede, curandone l'effettiva applicazione;
- b)** costituire, come meglio disciplinato al successivo articolo 24, i Comitati previsti dalla normativa e Comitati consultivi in seno al Consiglio in grado di supportarlo nell'espletamento della sua attività, fissandone le attribuzioni ed i compensi;
- c)** deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei Soci sull'acquisto o sulla rivendita di quote di Soci sovventori partner;

- d)** stabilire i rami di assicurazione da esercitarsi, deliberare circa l'assunzione di rischi accessori di qualsiasi genere, le condizioni generali e particolari di polizza e le tariffe e l'assunzione di contratti speciali a premio fisso;
- e)** approvare il progetto di bilancio annuale con le relative proposte e approvare i contributi dovuti dai Soci, comprese le tasse d'entrata;
- f)** approvare le norme di riassicurazione e relativi trattati;
- g)** deliberare l'istituzione di sedi secondarie, di Agenzie e rappresentanze, anche se all'estero;
- h)** nominare, assumere, promuovere, o licenziare il personale dirigente e determinare le mansioni e il trattamento economico;
- i)** deliberare, quale società beneficiaria o incorporante, la scissione o la fusione di società interamente possedute;
- l)** deliberare l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative aventi carattere imperativo e non derogabile;
- m)** deliberare in merito all'emissione di obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti C.C.;
- n)** indicare i rappresentanti in seno alle società controllate e partecipate.

Spetta inoltre al Consiglio proporre il Regolamento dei lavori assembleari ed elettorali sia delle Assemblee parziali, sia dell'Assemblea generale, che dovrà essere approvato dalla Assemblea ordinaria.

È fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di riferire tempestivamente al Collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall'Istituto o dalle sue società controllate, riferendo in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. Tali informazioni, se non fornite nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, debbono formare oggetto di apposita relazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

> **Articolo 24**

Comitati endoconsiliari

Il Consiglio di amministrazione, ricorrendone i presupposti normativi, istituisce un Comitato per il Controllo Interno e i Rischi, al quale affidare le funzioni consultive e propositive previste dalla normativa di Vigilanza per assistere il Consiglio stesso nell'espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Il Consiglio di amministrazione, ricorrendone i presupposti normativi, istituisce inoltre un Comitato Nomine e Remunerazioni, con funzioni di supporto in materia di nomine e composizione del Consiglio di Amministrazione, anche delle Società controllate, nonché in materia di politiche di remunerazione e incentivazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa di Vigilanza.

Entrambi i Comitati dovranno essere composti da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il funzionamento, i compiti e la composizione del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni, così come degli altri Comitati endoconsiliari eventualmente istituiti, dovranno essere disciplinati dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

> Articolo 25 **Collegio sindacale**

L'Assemblea generale nomina con voto di lista un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti scelti tra persone che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le società di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità, è necessario che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a)** attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- b)** funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, tenuto presente che:
 - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

Per la presentazione delle liste si applica quanto previsto all'art. 20 per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dei delegati con la precisazione che ogni lista dovrà comprendere, elencati con numero progressivo, tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste devono essere presentate entro il decimo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea e devono essere corredate da un breve curriculum dei candidati e da un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche.

Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine di elencazione due nominativi di candidati a Sindaco effettivo e un nominativo di candidato a Sindaco supplente. Dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti sono tratti, sempre nell'ordine di elencazione, un nominativo di candidato a Sindaco effettivo e un nominativo di candidato a Sindaco supplente, purché tale lista abbia riportato almeno il 25% dei voti espressi dai Delegati.

L'Assemblea generale procederà alla nomina del Presidente.

I Sindaci non potranno assumere un numero complessivo di incarichi in altre Società superiore a quello previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, fatte salve in ogni caso le eventuali esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi previste dalla normativa stessa.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un sindaco in corso di mandato, si provvede alla sostituzione secondo la disciplina prevista in materia per le società per azioni.

Il Collegio Sindacale o almeno due membri dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea generale e il Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del Collegio Sindacale sono determinati dalle norme di legge.

> **Articolo 26** **Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione provvederà alla formazione del bilancio, in conformità alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali.

Il bilancio, insieme alla relazione degli Amministratori e ad ogni altro documento prescritto dalla legge, sarà comunicato dagli Amministratori al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il bilancio resterà depositato in copia nella Sede della Società insieme alle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci, nonché ad ogni altro documento prescritto dalla legge durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea generale e finché non sia approvato. I Delegati e i Soci Sovventori di cui all'art. 6 lettera A punti 2 e 3 potranno prenderne visione solo personalmente.

Il bilancio verrà quindi approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Tale termine può essere prorogato fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 11 comma 3° del D.L.vo. 26 maggio 1997 N° 173 e sue eventuali modifiche.

> Articolo 27

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

> Articolo 28

Durata della società

La durata dell'ITAS Mutua è fissata a tutto l'anno duemilasettantuno.

L'Assemblea generale dei Delegati, almeno 3 anni prima della scadenza del predetto termine, delibererà sulla eventuale proroga. In tal caso la Società proseguirà normalmente la propria attività, senza diritto di recesso per i soci.

> Articolo 29

Termine della Società

Laddove l'Assemblea dei Delegati non deliberasse ai sensi dell'articolo precedente la proroga dell'ITAS Mutua, dovrà essere convocata entro il 31 dicembre 2071 una nuova Assemblea dei Delegati per la nomina dei liquidatori e per la decisione sulla destinazione dei fondi di garanzia e quote sociali effettivamente versate dai Soci. Il rimborso dei conferimenti versati a norma dell'art. 2548 c.c. sarà effettuato dopo l'estinzione degli obblighi sociali. L'eventuale patrimonio sociale residuo sarà devoluto integralmente ai fondi per la promozione e lo sviluppo della mutualità e cooperazione.

Nel caso in cui l'Assemblea generale conseguente alle Assemblee separate di cui all'art. 18 deliberi lo scioglimento della Società, entro 15 giorni dovrà essere convocata l'Assemblea dei Delegati che nominerà i liquidatori e deciderà in merito al rimborso dei conferimenti ed alla devoluzione del fondo, così come indicato nel comma precedente.

> Articolo 30

Disposizione generale

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti.

> Note

Modificazioni succedutesi nel tempo dello Statuto sociale dell'ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni - Compagnia di assicurazione istituita con rescritto sovrano del 5 ottobre 1821 dell'Imperatore Francesco I d'Asburgo.

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 3.7.1929 N. 2/1929 cronol.

MODIFICAZIONE dd. 27.4.1930

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 23.5.1930 N. 939/30 Reg. Ric. Vol.

MODIFICAZIONE dd. 30.5.1935

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 24.6.1935 Cr. N. 2751. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria Commerciale del R. Tribunale stesso in data 3 agosto 1935. Inscritto al N. 194 del Registro d'ordine trascritto al N. 11 Volume 2-I 1 Società 1 allegato al fascicolo 2 dell'anno 1929. - Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento dd. 21.8.1935, N. 15 al N. 306 d'avviso.

MODIFICAZIONE dd. 14.5.1939

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 22.6.1939 Cron. 1413. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del R. Tribunale stesso in data 28.6.1939. Inscritto al N. 1998 del Registro d'ordine trascritto al N. 20 Vol. 2-I-1 Società N. 1 allegato al fascicolo 2 dell'anno 1929. - Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento dd. 1.7.1939 N. 1 al N. 4 d'avviso.

MODIFICAZIONE dd. 19.6.1945

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 6.7.1945 N. 100/45 C.C. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del R. Tribunale stesso in data 19.7.1945. Inscritto al N. 227 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2 Vol. 1 Società allegato al fascicolo I dell'anno 1945. - Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento dd. 28.7.1945 N. 8 al N. 25 d'avviso.

MODIFICAZIONE dd. 17.12.1945

Decreto di omologazione del R. Tribunale civile e penale di Trento dd. 31.1.1946 N. 11/46 C.C. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 15.2.1946. Inscritto al N. 61 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2, Vol. 1, Società 1 allegato nel fascicolo 5 dell'anno 1929. - Pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura di Trento dd. 23.2.1946 N. 58 al N. 271 d'avviso.

MODIFICAZIONE dd. 12.7.1949

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 1.8.1949 N. 300/49 C.C. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 25.8.1949. Inscritto al N. 750 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2, Vol. I Società N. 1, allegato nel fascicolo 1 dell'anno 1929. - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dd. 16 settembre 1949, N. 30.

MODIFICAZIONE dd. 15.6.1954

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 21.7.1954. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 29.7.1954. Inscritto al N. 895 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2, Vol. I. - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dd. 13.8.1954, N.33.

MODIFICAZIONE dd. 8.6.1957

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 25.6.1957. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 6.7.1957. Inscritto al N. 1393 del Registro d'ordine, trascritto al N. 2, Vol. I. - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dd. 19.7.1957, N. 29.

MODIFICAZIONE dd. 23.6.1972

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 4.8.1972. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 9.8.1972. Inscritto al N. 2235 del Registro d'ordine, trascritto al N. 3190 Reg. Società. - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dd. 1.9.1972, N. 36.

MODIFICAZIONE dd. 26.6.1978

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 27.7.1978. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 11. 8.1978. Inscritto al N. 3061 del Registro d'ordine, trascritto al n. 3190 Reg. Società.

MODIFICAZIONE dd. 5.12.1981

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 21.1.1982. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 4.1.1982. Inscritto al N. 618 del Registro d'ordine, trascritto al N. 3190 Reg. Società.

MODIFICAZIONE dd. 25.6.1990

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 20.9.1990. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 10.10.1990. Inscritto al N. 8158 del Registro d'ordine, trascritto al N. 3190 Reg. Società.

MODIFICAZIONE dd. 29.6.1991

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 8.8.1991. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la Cancelleria del Tribunale stesso in data 21.8.1991. Inscritto al N. 6501 del Registro d'ordine, trascritto al N. 3190 Reg. Società.

MODIFICAZIONE dd. 30.4.1999

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 27.5.1999. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 25.6.1999. Trascritto al n. 3190 del Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 29.4.2000

Decreto di omologazione del Tribunale civile e penale di Trento dd. 15.6.2000. Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 28.6.2000. Trascritto al n. 3190 del Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 27.4.2002

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 15.05.2002. Trascritto al n. 00110750221 del Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 26.4.2003

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 19.05.2003. Trascritto al n. 00110750221 del Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 30.4.2004

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 18.05.2004. Trascritto al n. 1866 del Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 26.4.2008

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 28.05.2008. Trascritto al n. 00110750221 del Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 24.4.2009

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 20.05.2009. Trascritto al n. 00110750221 del Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 28.4.2012

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 14.6.2012 - prot. n. 18025 Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 24.4.2013

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 24/06/2013 - prot. n. 14514/2013 del 30/04/2013 Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 28.4.2015

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 17/06/2015 - prot. N. 27586 Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 27.6.2017

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 28.08.2017 - prot. n. 31653 Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE dd. 9.3.2018

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 06/04/2018 - prot. n. 12229 Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE DD. 29.11.2018

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 04/01/2019 - prot. n. 51205 Registro Imprese di Trento.

MODIFICAZIONE DD. 2.12.2022

Verbale regolarmente depositato, trascritto e pubblicato a norma di legge presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 16/01/2023 - prot. n. 2610 Registro Imprese di Trento.

ITAS Mutua
da oltre 200 anni
proteggiamo
ciò che ami
con passione
e responsabilità

